

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

117/103 R. Gen.
R. Lav.
2984 Cron.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro - Dott. Mario Santoemma
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di pubblico impiego iscritta al n. 417 R. G. per l'anno 2003
avente ad oggetto: differenze retributive, vertente

tra

Maltese Ilario Gabriele rappresentato e difeso dall'Avv. D. Cortese e D. Emanuele
elettivamente domiciliato in Chiaravalle via L. Razza n. 128 presso il loro studio in virtù
di mandato a margine del ricorso introduttivo.

ricorrente

contro

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro e domiciliata in Catanzaro alla via
G. da Fiore n. 34.

resistente

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 18/02/03, il ricorrente, chiedeva accertarsi il
suo diritto, quale segretario comunale collocato in disponibilità ed utilizzato per le
esigenze dell'Agenzia, a percepire il trattamento economico in godimento alla data di
collocazione in disponibilità e pertanto comprensivo della retribuzione aggiuntiva di
importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento di
cui all'art. 37 comma 1 da lett. a) ad e) del ccnl, con condanna della convenuta al
pagamento della suddetta retribuzione con decorrenza 1/08/2000, oltre interessi e
rivalutazione monetaria e spese di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

A tal fine esponeva che:

- In qualità di segretario comunale aveva a prestato servizio presso i comuni
convenzionati di Petrizzi ed Olivadi e non essendo stato riconfermato nei predetti
comuni, era stato utilizzato per le esigenze dell'Agenzia a far data dall'1/08/2000,
con incarichi di reggenza in vari comuni.

- Per effetto dell'art. 19 comma 7 del DPR n. 465 del 4/12/1997, ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell'Agenzia (di cui all'art. 7 comma 1), deve essere corrisposto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio, ma da quando era stato collocato in disponibilità non gli era stato erogato il trattamento aggiuntivo per sede convenzionata previsto dall'art. 45 del ccnl.
- Tale omessa corresponsione era stata motivata dall'opinione secondo cui il predetto trattamento retributivo, competeva soltanto ai segretari utilizzati dall'Agenzia per le esigenze di proprio funzionamento e non per quelli incaricati di reggenze o supplenze.
- L'omissione era illegittima per la disparità di trattamento tra personale nella medesima posizione, per contrasto con la volontà delle parti stipulanti il ccnl che avevano inteso favorire la conservazione del trattamento economico in godimento per come risultava dalle ipotesi previste dagli artt 43 comma 2 e 48 bis ccnl.

Atteso l'esito negativo dell'esperito tentativo di conciliazione, concludeva per come indicato e formulava richieste istruttorie.

Si costituiva l'Agenzia resistente e chiedeva il rigetto della domanda, ed in ogni caso statuirsi il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.

A sostegno deduceva che:

- La fattispecie era disciplinata dall'art. 101 del d. lgs. n. 267/2000 (già art. 17 comma 72 della l. n. 127 del 1997 e dall'art. 43 del ccnl che non prevedevano espressamente il trattamento economico invocato dal ricorrente per chi come lui non fosse stato utilizzato per le esigenze dell'Agenzia.
- Era stata all'uopo richiesta, a mezzo della procedura di cui all'art. 14 comma 3 ccnl del 16.5.2001 l'interpretazione autentica dell'art. 43 ccnl.
- Non sussisteva la invocata disparità di trattamento.

Istruita documentalmente, la causa, previo espletamento di ctu contabile e deposito di note, all'udienza del 27/02/2007, veniva decisa con stesura del dispositivo.

Motivi della decisione

La domanda spiegata è fondata e deve essere accolta.

Pacifici, i fatti posti a sostegno della pretesa, occorre allora prendere le mosse dalle norme di legge e di contratto che disciplinano la materia.

In particolare l'art. 177 comma 72 della l. n. 127/1997 confluito nel T.U degli Enti Locali all'art. 101 d. lgs. n. 267/2000 prevede:

Articolo 101

Disponibilità e mobilità.

Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni.

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'art. 102 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.

3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.

4. Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

Da tale norma, vanno desunti gli elementi utili a dipanare la vicenda processuale.

In particolare, osserva il giudicante che la stessa, configura la posizione del segretario in disponibilità come unitaria, non operando distinzione tra i diversi possibili impieghi dei segretari in disponibilità.

Quest'ultimi possono indifferentemente essere impiegati, a seconda delle esigenze, presso l'Agenzia, per le sue attività, per attività di consulenza o ancora per incarichi di reggenza o di supplenza.

Non risultano delineate distinzioni alcune tra i predetti segretari, che tutti possono essere legislativamente definiti a disposizione delle esigenze dell'Agenzia, esigenze che possono manifestarsi secondo le modalità esposte.

Se tale è la voluntas legis, risultante dal chiaro tenore letterale, non si giustificherebbe, già a questo punto della disamina, un differente trattamento retributivo tra i segretari in disponibilità a seconda del tipo di impiego.

Ma tale conclusione, trova ad avviso del giudicante ulteriore conferma anche dalla parte della norma che espressamente disciplina il trattamento economico.

Tale norma mira espressamente a conservare al segretario in disponibilità, il trattamento economico già **in godimento**, con ciò realizzando l'interesse del lavoratore al

mantenimento del trattamento economico già goduto, interesse che più volte trova realizzazione nei procedimenti di mobilità del lavoro pubblico così come quello privato di cui all'art. 2112 c.c. e che realizza esigenze di certezza e stabilità già oggetto di tutela costituzionale.

Ne deriva che l'inciso normativo, "in relazione agli incarichi conferiti", non va riferito agli incarichi ricevuti nella posizione di disponibilità, bensì agli incarichi conferiti ed espletati prima del collocamento in disponibilità.

La norma pertanto mira a garantire ai segretari in disponibilità il medesimo trattamento economico goduto prima di tale collocazione.

Ulteriore conferma di tale interpretazione si trova nel terzo comma della stessa, il quale disciplina in modo diverso la retribuzione del segretario collocato in disponibilità per mancato raggiungimento dei risultati.

Orbene, la norma, a tale lavoratore, proprio in ragione della circostanza che la collocazione in disponibilità assume natura sanzionatoria della sua condotta, assegna un trattamento retributivo inferiore senza le indennità prescritte per gli incarichi sopra menzionati.

Questo il quadro normativo che, secondo la illustrata interpretazione, conforme al dato letterale e munita di puntuali riscontri logici desumibili dal ragionamento a contrario appena illustrato, risulta inoltre pienamente conforme ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 Costituzione.

La diversa interpretazione, prospettata dalla parte resistente, invece, condurrebbe all'assurdo che il ricorrente ed in genere il segretario in disponibilità, anche se non sanzionato deriverebbe da tale status una contrazione della retribuzione precedentemente goduta, contrazione che la norma trova giustificata soltanto per la descritta ipotesi di addebitabilità della predetta collocazione.

Se questo è il dato normativo, non può attribuirsi certo alla fonte contrattuale una previsione deteriore per il lavoratore.

Ed allora, l'art. 43 ccnl non può essere interpretato nel senso di garantire l'erogazione della retribuzione aggiuntiva soltanto ai segretari comunali utilizzati per le esigenze dell'agenzia.

Ed in proposito la norma va invece intesa nel senso che tutti i segretari in disponibilità sono utilizzati per le esigenze dell'Agenzia, esigenze che si realizzano sia che il predetto

personale sia impiegato nell'agenzia stessa, sia che invece venga destinato, come il ricorrente in incarichi di reggenza o supplenza.

Non si comprende infatti perché l'assegnazione di tali incarichi non corrisponda altrettanto alle esigenze dell'agenzia, almeno quanto l'attività prestata all'interno della stessa o di consulenza.

Le indicate conclusioni si rivelano assorbenti rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti.

Ne consegue la sussistenza del diritto azionato dal ricorrente e pertanto l'obbligo per la resistente di pagare in suo favore, la maggiorazione richiesta, per tutto il periodo di collocazione in disponibilità.

Tale credito, è stato congruamente liquidato dal designato ctu in complessivi € 40.303,99 oltre interessi fino al 31.03.2006, pari ad € 4.036,23 in complessivi € 44.239,19.

L'Agenzia va quindi condannata al pagamento in favore del ricorrente al pagamento della predetta somma oltre ulteriori interessi legali dal 31/03/2006 fino al soddisfo, ed in ragione della soccombenza alle spese di ctu e di quelle di giudizio, distratte in favore di procuratori costituiti e liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre iva e cap come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro,

definitivamente pronunciando; nella contraddittorio delle parti; ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa;

Accoglie la domanda proposta dal ricorrente e per l'effetto accerta il diritto dello stesso a percepire il trattamento economico in godimento alla data di collocazione in disponibilità;

Per l'effetto condanna la resistente, Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per il titolo in motivazione, dell'importo di € 44.239,19 oltre ulteriori interessi legali dal 31/03/2006 fino al soddisfo;

Condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di giudizio, distratte in favore del procuratore costituito e liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre iva e cap come per legge.

Catanzaro li 27/02/2007

Il Giudice del Lavoro

Dr. Mario Santocchia

Depositata in Cancelleria

oggi 13/3/07

FR 13/3/07